


Il diritto all'anonimato come principio cardine del sistema Data Protection



Paolo Mazzolari – Studio Mazzolari

E-Privacy 2009
Firenze 22/23 Maggio

*Ovvero: i conti della mia VISA
non tornano mai*



La memoria del pesce rosso

La perdita di valore dell'Informazione

- ✓ Il successo delle Carte di credito
- ✓ Il successo Di Facebook

... i conti che non tornano mai.

Partiamo con qualche definizione

- Art. 4 Dlgs 196/2003:

“dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.”

I tre elementi chiave della definizione

- a. Il dato;
- b. Il collegamento tra dato e interessato;
- c. L'identificabilità di quest'ultimo.

Il dato personale

Qualsiasi enunciazione relativa ad un qualsiasi oggetto:

- ✓ fatto (i.e. nascita o morte),
- ✓ atto (i.e. acquisto di un'auto),
- ✓ stato (i.e. giornalista),
- ✓ Caratteristica fisica, orale, intellettuale, etc.
- ✓ Recapito telefonico,
- ✓ Giudizio soggettivo,
- ✓ Un insieme di dati aggregati... etc.

Il collegamento

È l'elemento di discriminazione tra dato anonimo e dato personale:

Il collegamento tra persona e dato

L'identificabilità

R (83) 10 Consiglio d'Europa:

“An individual should not be regarded as ‘identifiable’ if the identification requires an unreasonable amount of time, cost and manpower.”

Il Criterio della ragionevolezza

Le condizioni dell'anonimato sono, dunque
relative

- ✓ Tecnologia disponibile;
- ✓ Finalità e modalità in cui è strutturato il trattamento;
- ✓ Costi dell'operazione.

Anonimato apparente

Pur mancando l'identificatore (collegamento finale tra informazione e interessato)...

- o per l'esiguità del campione di dati esaminati
- o per la possibilità di raffronto con altri dati

risulta possibile risalire all'interessato

Big Brother or Big G?

I. Leggi pro anonimato;

III. Leggi contra anonimato;

V. *la sfera stellare IBM, la galassia Microsoft, il pianeta Starmax...*

I. Leggi pro anonimato

Una su tutte:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Art. 2 Costituzione



“Una norma aperta”

“(...) essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento della persona umana ed è idonea di conseguenza ad abbracciare nel suo ambito interessi emergenti della persona umana purché essenziali alla medesima.”

Cass. 22 giugno 1985, n°3769

Due figli illustri

- Il diritto alla riservatezza,
- Il diritto alla Identità personale.

L'identità personale

... ovvero il modo in cui un soggetto sceglie di presentarsi *agli occhi del pubblico* attraverso il complesso delle informazioni che lo riguardano

Il diritto alla riservatezza

1975: la Cassazione identifica tale diritto nella *tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.*

Nipoti illustri

- Diritto alla protezione dei dati personali
- Diritto all'anonimato

L'anonimato come 'regola' in Internet

“Le apparecchiature terminali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e qualsiasi informazione archiviata in tali apparecchiature fanno parte della sfera privata dell'utente, che deve essere tutelata ai sensi della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.”

Considerando n°24, direttiva 2002/58/CE

Il Principio di necessità

“I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.”

Art. 3 Codice Privacy



A completamento dei principi di pertinenza e non eccedenza

Art. 11. c. 1, lett. d) Codice Privacy:

I dati personali oggetto di trattamento sono:

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Principio di necessità e diritto soggettivo all'anonimato

Dottrina prevalente:
l'anonimato come strumento

L'utilizzo di dati anonimi rappresenta solamente il miglior modo di tutelare la riservatezza dei dati personali di un soggetto

Dottrina minoritaria

Il principio di necessità non è solo uno strumento per garantire la protezione dei dati personali, ma

un principio cardine atto a condizionare scelte e comportamenti di collettività e istituzioni.

A sostegno: “I sistemi informativi” dell’art. 3

Il sistema informativo è costituito dall'insieme delle Informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un soggetto, delle modalità con cui esse sono gestite e delle risorse, sia umane sia tecnologiche coinvolte.

Il sistema informatico ne è solo una porzione.

Gruppo ex Art. 29: Raccomandazione 3/97

“Anonimato su Internet.”

”... i dati personali raccolti in qualsiasi situazione devono limitarsi a quanto strettamente necessario e attinente alla finalità in questione...”

... e ancora

“... la possibilità di scegliere di restare anonimo è essenziale ai fini della tutela, per i singoli, sulla rete dello stesso grado di riservatezza attualmente fuori della rete...”

.... non solo riservatezza

... “l’anonimato serve a proteggere non solo la riservatezza ma anche la libertà di espressione, come nei casi dei dissidenti politici soggetti a un regime politico totalitario che desiderano esprimere la loro opposizione al sistema politico in cui vivono e richiamare l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani.”

Uno tra tanti: il caso Shi Tao..

Quali limiti all'anonimato in quanto diritto fondamentale?

Il principio di proporzionalità

Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Art. 52, comma 1

“Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, *possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.*”

Il passo indietro della Direttiva 2002/58/CE

Anno 1 dopo Twin Towers

Riduzione della portata del Principio di necessità:
l'anonimato è ricondotto nell'alveo del diritto alla
riservatezza

e

rimane strumento di attuazione di tale principio
piuttosto che espressione di un nuovo diritto
soggettivo della persona.

E il Garante si mette in scia

Il trattamento dei dati in forma anonima è un mezzo di attuazione del principio di necessità:

- c. Provv. 24 febbraio 2005: profilazione dei clienti fidelizzati;
- d. Newsletter 16 ottobre 2006: smart card per autobus e metro.

II. Leggi contra anonimato: law enforcement

Vale a dire:

l'interesse pubblico alla prevenzione e repressione delle possibili ipotesi di reato, ovvero:

l sempre più ampi spazi di manovra da parte dello Stato nei confronti della dimensione privata dei consociati

In concreto?

La lotta al terrorismo, come nuove possibilità di acquisire e controllare un numero elevatissimo di informazioni afferenti alla sfera identificativa, patrimoniale e personale dei cittadini

La Legge n°155/2005

“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”

Luglio 2005: attacchi terroristici di Londra

La logica emergenziale:

conversione in Legge di un DL dopo appena quattro giorni.

Lo spostamento dell'equilibrio verso i pubblici poteri

- Nuovi poteri di intelligence e polizia giudiziaria,
- Nuovi strumenti extraprocessuali

Un esempio sopra tutti

L'art. 7, c.4: la negazione dell'accesso anonimo ad Internet negli esercizi pubblici:

- ✓ Obblighi di identificazione;
- ✓ Monitoraggio delle operazioni compiute dagli utenti;
- ✓ Archiviazione dei relativi dati.

III. La sfera stellare IBM, la galassia Microsoft, il pianeta Starmax...

Le multinazionali dell'informazione

Google, Yahoo!, Microsoft, AOL... ovvero i nuovi cercatori d'oro.

Big brother or Big G?

L'anonimato non rende

“We ask Google things that we would hesitate to ask anyone living. The price for the answers is that Google remembers it all.”

Andrew Brown, The Guardian, 28 agosto 2006

Google it!

Google registra tutte le informazioni relative alle ricerche che facciamo:

- ✓ Parole chiave;
- ✓ Link selezionati,

quindi, dopo averle associate a:

- ✓ nostro IP,
- ✓ cookie unico di Google

le contrassegna con una marca temporale.

Sanzioni di cui Google è passibile

Premesso che IP numbers e server log sono dati personali:

- c. Omessa informativa e mancanza di consenso (trattamento effettuato attraverso i cookies);
- d. Omessa Notificazione al Garante (profilazione degli interessati);
- e. Lesione del principio di necessità.

Anonimato apparente: il caso AOL

4 agosto 2006, AOL rende pubblici per alcune ore i dati relativi a ricerche effettuate da 650.000 utenti nell'arco di 3 mesi ritenendo che l'utilizzo di random ID numbers anziché di nomi possa garantire la privacy degli interessati.

Contraddizione in termini

Come si può profilare un individuo garantendone l'anonimato se la quantità delle informazioni sul suo conto è elevata?

Il cerchio delle ipotesi all'interno delle quali condurre l'indagine identificativa è inversamente proporzionale alla quantità di informazioni di cui dispongo sull'utente AOL n°19274692

Le vite degli altri


Il giornalista cinese Shi Tao.

“Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono.”
Georg Hegel (1770-1831)

Spunto conclusivo

Che idea abbiamo del concetto di anonimato?

Di chi è figlia? Della Sindrome di Stoccolma o del nostro personalissimo anelito alla libertà?



Grazie dell'attenzione

Paolo Mazzolari

www.mazzolari.eu

p.mazzolari@mazzolari.eu

